

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN





# TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Penale

in composizione monocratica

Il Giudice Dr. LUCIANO LA MARCA

all'udienza del 23.9.200

con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.PACIARIELLO VPO l'assistenza del Cancelliere R.RUSSO Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

#### SENTENZA

nato a Nel processo penale a carico di:1) alla e resid. in LIBERO PRESENTE ed ivi resid. a nato il 2) Via LIBERO ASSENTE ed ivi resid. alla nato il 3) LIBERO PRESENTE

#### IMPUTATI

Del reato di cui:agli artt. 110-658 c.p. perché in unione tra loro suscitando Allarme presso le inscenavano la scomparsa di forze di Polizia, tra cui la Polizia di stato della questura di Taranto, ove il prestava servizio quale Ispettore, in quanto si poneva in essere attività di indagine finalizzata al rintraccio. In Taranto acc.to il 1.9.05

Avv.A. La Scala per tutti assente Con l'intervento del difensore difiducia sost. dall'avv. A. Maria Fornari con delega -per il 1º avv. E. Gigante di fiducia -assente sost, di uffico dall'avv. Fornari

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo:la condanna alla pena di euro 200,00 di ammenda per ciascuno degli imputati.

Il difensore dell'imputato conclude chiedendo: chiede l'assoluzione di tutti gli imputati con formula di giustizia.

	N. 1871/09 REG. SENT .
~ N	N.7190/06 R.g. Dib.
-	N.7401/ <b>05</b> R.G.N.R.
	N. Repertorio
19	N. Mod. 2/A/SG
	Depositata in Cancelleria
	in 17 NOV. 2009
il	IL CANCEL HEAT
alla	Visto: Il Procuratore Generale
Via	
	Data irrevocabilità

Comunicazex art. 15 Reg. es. C.p.p.

Comunicaz ex art. 27 Reg. es. c.p.p.

Comunicaz Ex art 28 Reg es C.p.p.

Compilata scheda il

Mod.3/A/SG

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di provvedimento di citazione a giudizio in atti concernente l'imputazione innanzi trascritta questo giudice, alla stregua degli atti allegati al fascicolo del dibattimento ed agli elementi probatori acquisiti nel corso della pubblica udienza, ha adottato la seguente decisione in ordine ai fatti cd alle considerazioni in diritto che va ad esporre.

# 1.. La ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione

In ordine al reato contestato all'imputato i fatti dettagliati nell'imputazione non hanno trovato, al dibattimento, valido supporto probatorio.

Si riepilogano gli elementi di accusa a sostegno dell'imputazione.

Agli imputati è stato contestato di avere,in concorso tra loro, commesso la contravvenzione di procurato allarme presso l'autorità, nel caso di specie il pericolo inesistente della scomparsa di avendone inscenato la scomparsa. Va subito detto, per instradare i tracciato normativo entro il quale è ipotizzabile il reato contestato, che un precedente giurisprudenziale avente affinità con la fattispecie all'esame ha individuato la sussistenza della contravvenzione nel fatto di chi annunzi un inesistente sequestro di persona che, per le modalità del suo contenuto, provochi l'intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi.

Alla luce di ciò va, pertanto, esaminato il materiale probatorio affluito al dibattimento. In data 1.9.2005, coimputato e figlio del

denunziava ai carabinieri di Massafra che il genitore alle ore 09 del giorno precedente si era allontanato dalla loro abitazione dicendogli che si sarebbe portato nel vicino paese di Palagiano per discutere di problemi sindacali con un collega, come lui poliziotto. Detto collega, da lui interpellato, confermava tale preavviso, ma gli diceva di non averlo mai visto arrivare. Riferiva il giovane che il genitore si era allontanato con la propria autovettura e non aveva fatto più ritorno, che non era raggiungibile al suo cellulare e che, essendo affetto da alcune malattie di una certa gravità, temeva che gli fosse accaduto qualcosa di negativo.

Questo l'antefatto delle ricerche dello scomparso, che venivano poste in essere dalle forze di polizia. In ordine a ciò hanno riferito al dibattimento i testi del PM

tutti appartenenti alla polizia di stato, tranne il appartenente ai carabinieri presso i quali fu sporta la denunzia. Ebbene, proprio questo ha riferito che fu attivata la ricerca della localizzazione del telefono cellulare dello scomparso, con esito positivo perché fu individuata la cella di aggancio alla località di Castellaneta Marina; a seguito di ciò furono posti in essere alcuni servizi di perlustrazione e ricerca, poi interrotti perché il fu rintracciato in data 2 settembre da alcuni colleghi della squadra mobile della questura di Taranto. In tal senso hanno deposto tutti gli

apparienenti alla polizia di stato che parteciparono alle ricerche, riferendo che casualmente fu proprio un collega del ad avvistare la sua autovettura presso un ponte in agro di Castellaneta Marina, dove si portò una pattuglia di polizia per prelevarlo e condurlo in questura. E' stato riferito poi che presso quegli uffici pervennero alcuni giornalisti, ai quali il manifestò le motivazioni del proprio volontario allontanamento, diretto a protestare avverso la propria sottoposizione ad un procedimento disciplinare nell'ambito del servizio in polizia.

Gli imputati hanno reso l'esame, protestando ciascuno a titolo personale la propria innocenza. In particolare il ha riferito delle motivazioni che lo indussero ad allontanarsi dall'abitazione senza dare notizia di sé. Ciò fece perché profondamente prostrato a seguito di vicissitudini legate al servizio in polizia allorchè, a cagione del proprio impegno sindacale, fu sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato, subendo anche il contraccolpo psicologico di un ricorso amministrativo mal gestito. In sostanza ritenne di essere stato vittima di varie ingiustizie di sistema.

Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, peraltro dipanatasi per un periodo di tempo alquanto dilatato, stante la pochezza della contestazione contravvenzionale, questo giudice non può esimersi dal rilevare che, così come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, sin dalla fase delle indagini preliminari l'impianto probatorio a sostegno dell'imputazione che determinò la citazione a giudizio degli imputati è da ritenersi alquanto inconsistente. Ciò in relazione al paradigma costitutivo del reato contestato al quale, non a caso, si è accennato nelle premesse della motivazione.

Ed infatti, premesso che l'istruttoria dibattimentale (questo giudice è subentrato nella fase della discussione finale) si impropriamente interessata di vicende che non hanno attinenza alla contestazione, e che i comportamenti tenuti nella vicenda dal possono rilevare soltanto nell'inchiesta amministrativa che esula dalla presente trattazione, con molta sintesi va detto che le uniche emergenze di fatto accertate nel corso del processo, ma già prima nel corso delle indagini preliminari sono le seguenti:

- profondo sconforto scaturente dalle ragioni accennate, ma non pone in essere alcuna condotta volta a partecipare alle forze dell'ordine una simulata sua sparizione, siechè non gli si può addebitare di aver commesso la contravvenzione contestatagli
- a conoscenza del suo stato di prostrazione, non avendo sue notizie e non riuscendo a contattarlo, aveva l'obbligo morale, familiare, ed anche professionale per la sua appartenenza alla polizia, di denunziare il fatto alle autorità deputate ad avviare doverose ricerche dell'uomo. Non si comprende, quindi, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio a conforto di ciò, perché gli sia stato contestato il concorso nella condotta criminosa del genitore, peraltro insussistente
- analoga considerazione va fatta per il , nei confronti del quale, inoltre, non è ravvisabile alcuna condotta materiale o di intervento nella dinamica dell'evento reato in contestazione

30 11 08 16:59

Tribunale di Taranto - Sez- 1^ penale -

æ 3 ≈

E che quanto argomentato da questo giudice sia ineccepibile lo si evince, quale controprova, dal fatto che lo stesso capo di imputazione con il quale è stato attivato il processo in maniera assiomatica recita "perché in unione e concorso tra loro inscenavano la scomparsa di , senza indicare però la condotta principale o concorsuale in cui tale falsa rappresentazione si sarebbe concretata.

#### P. T. M.

Letto e applicato l'art. 530 c.p.p. assolve dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste..Indica il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

TARANTO,23.9.2009

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

Il giudice. Juciang La Marca

gp.46

Nr. R.G. 27/06

Proc. Nr. 1193/05

Seul. 35/08



par diritti al copia par diritti al copia

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di PUTIGNANO

Dispositivo di sentenza (Non doversi procedere per estinzione del reato)

(Artt.531 c.p.p.; Artt.150 -151 c.p.; Art. 35 d.lgs. n.274 del 28 agosto 2000)

#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace

Visti gli artt. 152 c.p. e 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di per il reato di <u>cui all'art. 582 c.p.</u>, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione (art. 152 c.p.).

Condanna il querelato

al pagamento delle spese processuali.

Putignano, 8 ottobre 2009

IL GIUDICE DI PACE Dr. Valentiolo DI FRANCO

Allegato al verbale

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

il cancelles

IL CAN OF LIERE BY